

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA I.I.S. BRUNO MUNARI**

### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

*VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;*

*VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;*

*VISTA la legge L. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo";*

*PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);*

*PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);*

*VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";*

*VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;*

*VISTA la legge 30.10.2008, n. 169;*

*VISTI il CAPO V del Regolamento d'Istituto, il Regolamento del Convitto, il Documento di ePolicy di Istituto, il Regolamento DDI, il Regolamento sul divieto di fumo e tutti i Regolamenti specifici dei laboratori;*

*PRESO ATTO del parere del Collegio dei Docenti*

### **DELIBERA**

il presente Regolamento che, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche ed in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto, individua i comportamenti che si configurano come infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

## **ARTICOLO 1**

### **NORME GENERALI**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e devono tendere al recupero dello studente, al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Non sono, pertanto, ammissibili provvedimenti disciplinari a carattere generale volti a sanzionare, ove sia mancata l'individuazione dell'autore dell'infrazione, tutti gli studenti ovvero tutti gli studenti appartenenti ad una determinata classe. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni devono essere motivati e devono indicare i tempi e le modalità di impugnazione.
4. Di ogni sanzione irrogata deve essere data comunicazione scritta allo studente ed alla famiglia.
5. La sanzione disciplinare influisce direttamente sulla valutazione della condotta. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento, delle conseguenze che da esso derivano e dell'eventuale recidiva. Ai fini della recidiva si prende in considerazione il comportamento dello studente globalmente considerato, senza particolari limiti temporali.
8. La gravità dell'infrazione disciplinare viene valutata in relazione alle specifiche condizioni in cui si è verificata ogni violazione e tenendo conto delle situazioni degli studenti coinvolti, in modo da commisurare ad essa il provvedimento da adottare. In presenza di attenuanti o aggravanti e tenuto conto se la mancanza sia episodica o ripetuta, è sempre possibile irrogare una sanzione di grado inferiore o superiore, oltre a prevedere la sua integrazione con provvedimenti alternativi.
9. I provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e devono tendere alla riparazione del danno, pertanto, in tutti i casi in cui sia possibile e opportuno, la sanzione sarà accompagnata dall'esecuzione di attività orientate a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civile convivenza nella comunità scolastica.
10. Allo studente è offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica, nelle forme e nei termini previsti dagli organi collegiali.

11. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni, durante i quali deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

12. In deroga al limite generale previsto dal precedente art. 11, il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto per periodi superiori ai quindici giorni quando siano stati commessi ed accertati reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reinserimento, ove possibile, nella comunità scolastica.

13. Ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

14. Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse all'interno dell'Istituto scolastico, sia durante le attività curricolari che extracurricolari ed integrative nonché nell'ambito di qualsiasi attività connessa alle precedenti organizzata dalla scuola anche in sedi diverse.

## **ART. 2**

### **INFRAZIONI DISCIPLINARI/SANZIONI/ORGANI COMPETENTI**

La violazione delle norme di comportamento contenute nel CAPO VI del Regolamento d'Istituto e nei regolamenti specifici dallo stesso richiamati, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, commisurate alla gravità del fatto e tenuto conto delle condizioni personali dello studente.

#### **AMMONIMENTO VERBALE**

In presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo durante le lezioni, abbigliamento non consono all'ambiente scolastico, gli studenti potranno essere soggetti ad ammonimento verbale che non costituisce sanzione, ma potrà essere considerato un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di Nota Disciplinare. Dell'ammonimento verbale verrà fatta menzione nella sezione

“**Annotazioni**” del Registro elettronico utilizzando la scala di colori, senza comunicazione alla famiglia; alla terza annotazione, si procederà a “**Richiamo**” visibile alla famiglia, attraverso l’apposita sezione del Registro elettronico. A tal fine il coordinatore, mensilmente, effettuerà il controllo delle annotazioni e procederà alla formalizzazione del Richiamo.

#### **ALTRI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Le ulteriori sanzioni previste e graduate in relazione al disvalore della infrazione commessa, sono:

**ANNOTAZIONE:** verrà comminata nei casi di infrazioni di lieve entità, utilizzando l’apposita funzione del Registro Elettronico, con o senza comunicazione alla famiglia e graduata in base alla scala di colore, per tenere traccia degli ammonimenti verbali o per segnalare mancanze relative a comportamento, compiti, materiale e varranno come precedente per la successiva applicazione del Richiamo o della Nota Disciplinare in caso di reiterazione del comportamento. Il coordinatore, mensilmente, effettuerà il controllo delle Annotazioni e procederà alla formalizzazione del Richiamo.

**RICHIAMO:** verrà utilizzato nei casi di reiterazione dei comportamenti che costituiscono infrazioni di lieve entità o per le quali è stata fatta annotazione nel registro elettronico utilizzando l’apposita funzione “Richiamo” e varranno come precedente per la successiva applicazione della “Nota Disciplinare”. Il coordinatore, mensilmente, effettuerà il controllo dei Richiami e procederà alla formalizzazione della Nota Disciplinare.

**NOTA DISCIPLINARE:** verrà comminata dal Docente che rileva l’infrazione o dal Coordinatore di Classe nei casi indicati nella tabella seguente, utilizzando la funzione “Nota Disciplinare” del Registro Elettronico, nell’immediatezza del fatto o comunque non oltre il terzo giorno dal fatto o dalla conoscenza di esso.

#### **SOSPENSIONE DALLE LEZIONI:**

verrà comminata dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d’Istituto a mente dell’art. 1 co. 11 e 12, nei casi indicati nella tabella seguente, dopo l’esperimento della procedura indicata dal successivo art. 5 e potrà, a seconda della gravità del fatto, consistere in:

- **SOSPENSIONE CON OBBLIGO DI FREQUENZA**, nel qual caso gli studenti dovranno presentarsi comunque a scuola per svolgere le attività loro assegnate dal Consiglio di Classe e saranno segnalati in Registro Elettronico come “PRESENTI FUORI AULA (PX)”;
- **ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI**, nel qual caso gli studenti non potranno frequentare le lezioni, il Consiglio di Classe curerà i rapporti con gli stessi a mente dell’art. 5 co. 5 e saranno segnalati in Registro Elettronico come “PRESENTI FUORI AULA (PX)”;
- **ATTIVITA’ ALTERNATIVE**, su richiesta dello studente e della famiglia, il Consiglio di Classe potrà convertire la sospensione in lavori socialmente utili alla collettività scolastica a mente del successivo art. 4 e saranno segnalati in Registro Elettronico come “PRESENTI FUORI AULA (PX)” .

## TABELLA DELLE INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

<b>COMPORAMENTO LESIVO</b>  <b>ADDEBITI</b>	<b>PROVVEDIMENTO SANZIONE DISCIPLINARE</b>	<b>ORGANO COMPETENTE PER LE SANZIONI</b>
---	--	--

<b>A. MANCANZE DI LIEVE ENTITA'</b>		
<p>a) Presentarsi alle lezioni con ritardo ingiustificato (entro i 10 minuti) dopo il terzo Ritardo Breve (RB).</p> <p>b) Mancata esecuzione delle consegne, non corretta gestione del materiale didattico, dopo la terza Annotazione semplice.</p> <p>c) Tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni all'istituto (es. uscire dall'aula senza permesso, spingere i compagni, urlare, fare chiasso, rientrare con ritardo dopo l'intervallo, trattenersi nei corridoi e nei bagni in maniera immotivata).</p>	<p style="text-align: center;"><b>Per tutte le casistiche</b></p> <p><b>"Annotazione"</b> con o senza comunicazione alla famiglia, graduata in base alla scala di colori per tener conto della gravità del comportamento.</p> <p><b>"Richiamo"</b> sul registro elettronico visibile alla famiglia.</p> <p>Dopo il terzo richiamo <b>"Nota disciplinare"</b> da parte del Coordinatore di classe.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Per tutte le casistiche</b></p> <p style="text-align: center;">Docente che rileva la/e mancanza/e</p> <p style="text-align: center;">o</p> <p style="text-align: center;">Coordinatore di classe</p>

## B. MANCANZE DI MEDIA ENTITA'

<p>a) Ripetuti ritardi brevi (dopo una Nota disciplinare ipotesi Aa).</p> <p>b) Assenze ingiustificate, richieste calcolate di entrata e/o uscita in corrispondenza di verifiche <b>dopo la terza annotazione.</b></p> <p>c) Ripetuti richiami (<b>dopo il terzo Richiamo</b>) per mancata esecuzione delle consegne, non corretta gestione del materiale didattico, o rifiuto di eseguire le consegne.</p> <p>d) Disturbo reiterato e tale da non consentire il regolare svolgimento della lezione (es. parlare a voce alta da solo o con i compagni, spostamenti non autorizzati per la classe, lancio di oggetti).</p> <p>e) Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica, turpiloquio, blasfemia.</p> <p>f) Violazioni alle norme di comportamento in DDI commesse durante attività a distanza attivate dalla scuola saranno punite secondo</p>	<p><b>Per tutte le casistiche</b></p> <p><b>“Nota Disciplinare”</b> sul registro elettronico</p> <p><b>Dopo la terza Nota Disciplinare,</b> convocazione del Consiglio di classe straordinario e applicazione della <b>sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni</b>, con o senza obbligo di frequenza, a seconda della gravità e opportunità.</p> <p>La sanzione della sospensione, su richiesta dello studente e della famiglia, può essere convertita in lavori socialmente utili.</p>	<p>Docente che rileva la/e mancanza/e;</p> <p>Coordinatore di classe e/o Dirigente Scolastico su segnalazione del docente o del personale ATA</p> <p>Consiglio di classe per la sospensione dalle lezioni.</p>
---	---	--

<p>lo specifico Regolamento DDI, consultabile sul sito alla Sezione SERVIZI – LE CARTE DELLA SCUOLA – REGOLAMENTI <a href="https://iisbrunomunari.edu.it/documento/regolamento-ddi/">https://iisbrunomunari.edu.it/documento/regolamento-ddi/</a></p>		
---	--	--

## C. MANCANZE GRAVI

a) Utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo elettronico durante l'orario scolastico; rifiuto di consegnare il telefono o altro dispositivo elettronico indebitamente utilizzato.

a) Fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo e pertinenza in cui è vietato dalla norma e dal regolamento della scuola (**oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista per legge** - <https://iisbrunomunari.edu.it/documento/regolamento-divieto-di-fumo/>)

c) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole (derisione, insulti, offese...) al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non Docente, ai compagni.

b) Non attenersi alle disposizioni impartite dal personale docente e/o dai collaboratori scolastici; non rispondere prontamente al richiamo finalizzato al cessare della condotta non rispettosa del regolamento.

c) Imbrattare i locali scolastici, rovinare

### Per tutte le fattispecie

“**Nota Disciplinare**” in Registro elettronico.

**Dopo la terza Nota Disciplinare** – convocazione del Consiglio di Classe Straordinario e applicazione della **sospensione dalle lezioni da 3 a 6 giorni**, con o senza obbligo di frequenza, a seconda della gravità e opportunità.

La sanzione della sospensione, su richiesta dello studente e della famiglia, può essere convertita in lavori socialmente utili.

### Per tutte le fattispecie

Docente che rileva la/e violazione/i;  
Coordinatore di classe  
e/o Dirigente Scolastico  
su segnalazione  
del docente o del personale ATA

Consiglio di classe per la sospensione



<p>arredi, attrezzature di laboratorio e/o altri sussidi didattici presenti nella scuola per dolo o negligenza (<b>oltre al risarcimento del danno</b>).</p> <p>Introduzione nell'istituto di oggettinon consentiti, potenzialmente pericolosi e non finalizzati all'attività didattica (es. coltelli, catene, oggetti appuntiti e taglienti, spray urticanti, petardi, alcolici, sostanze stupefacenti o psicotrope, e ogni altra tipologia di oggetto o sostanza che potrebbero arrecare danni a sé stessi e agli altri).</p>		
---	--	--

## D. MANCANZE GRAVISSIME

<p>a) Recidiva dei comportamenti sanzionati con la sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni.</p> <p>b) Comportamenti lesivi della dignità o della incolumità dei compagni o del personale (es. aggressione fisica o verbale, materiale o psicologica, insulti, offese al sentimento religioso, razziste o riferite all'orientamento sessuale). Sarà considerato aggravato il comportamento diretto a persone diversamente abili.</p> <p>c) Registrare con il cellulare o altri dispositivi elettronici e diffondere testi, immagini, filmati, conversazioni, senza il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione, senza o con l'intento di ledere la loro immagine e/o reputazione.</p> <p>d) Sottrazione o danneggiamento di beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola (<b>oltre al risarcimento del danno</b>).</p> <p>e) Compiere atti di danneggiamento o vandalismo su oggetti, suppellettili o strumentazione della Scuola</p>	<p><b>Per tutte le fattispecie</b></p> <p><b>“Nota Disciplinare” e convocazione senza ritardo del Consiglio di Classe Straordinario o del Consiglio d’Istituto per l’applicazione della sanzione della sospensione dalle lezioni.</b></p> <p><b>Sanzione della sospensione dalle lezioni in rapporto alla gravità e alla rilevanza della lesione della dignità personale e per il valore degli oggetti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>da 6 a 15 giorni</b> nel caso in cui il responsabile ammetta nell'immediatezza del fatto la sua responsabilità e la sua condotta abbia causato una situazione di pericolo o un danno non gravi.</li><li>- <b>oltre i 15 giorni</b> nel caso in cui il responsabile, seppur individuato, non intenda prendere atto della illiceità della sua condotta e/o abbia provocato una</li></ul>	<p><b>Per tutte le fattispecie</b></p> <p>Docente che rileva la/e violazione/i; Coordinatore di classe e/o Dirigente Scolastico su segnalazione del docente o del personale ATA</p> <p>Consiglio di classe o Consiglio di Istituto per la sospensione superiore ai 15 giorni</p>
---	---	--

<p><b>(oltre al risarcimento del danno).</b></p> <p>f) Mancato rispetto delle norme di sicurezza e compimento di atti che mettano in pericolo l'incolumità propria, dei compagni e del personale.</p> <p>g) Introdurre, fare uso o spacciare sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti <b>(oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria).</b></p> <p>h) Introdurre o fare uso di bevande alcoliche all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti.</p> <p>i) Contraffazione di documenti ufficiali della scuola (es. verifiche, annotazioni in Registro Elettronico, autorizzazioni) <b>oltre alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria.</b></p>	<p>situazione di pericolo o un danno grave.</p> <p>Su richiesta dello studente o della famiglia, la sanzione della sospensione potrà essere convertita in lavori socialmente utili.</p> <p>Nei casi più gravi, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.</p>	
---	---	--

## E. ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO (L. n. 71 del 29/05/2017)

Saranno puniti in modo rigoroso, con **segnalazione all'Autorità Giudiziaria**, comportamenti ripetuti e volontari, commessi con lo scopo intenzionale e predominante di isolare uno studente o un gruppo di studenti, ponendo in essere atti di abuso, attacco dannoso o la loro messa in ridicolo e, in particolare, a mente della normativa vigente e del Documento di ePolicy d'Istituto (consultabile sul sito al link [https://iisbrunomunari.edu.it/documento/Sezione SERVIZI – LE CARTE DELLA SCUOLA – REGOLAMENTI](https://iisbrunomunari.edu.it/documento/Sezione%20SERVIZI%20-%20LE%20CARTE%20DELLA%20SCUOLA%20-%20REGOLAMENTI))

sono da considerarsi:

### **ATTI DI BULLISMO:**

- la sopraffazione fisica, verbale e/o psicologica
- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata

### **Per tutte le fattispecie**

“**Nota Disciplinare**” e convocazione senza ritardo del Consiglio di Classe Straordinario o del Consiglio d'Istituto per l'applicazione della sanzione della **sospensione dalle lezioni**.

### **Sanzione della sospensione delle lezioni**

in rapporto alla gravità e alla rilevanza della lesione della dignità personale:

- **da 6 a 15 giorni** nel caso in cui il responsabile ammetta nell'immediatezza del fatto la sua responsabilità e la sua condotta abbia causato una situazione di pericolo o un danno non gravi.
- **oltre i 15 giorni** nel caso in cui il responsabile, seppur individuato, non intenda prendere atto della illiceità della

### **Per tutte le fattispecie**

Nota disciplinare a cura del Docente che rileva la/eviolazione/i e/o del Coordinatore di classe e/o Dirigente Scolastico su segnalazione del docente o del personale ATA

Consiglio di classe  
o  
Consiglio di Istituto  
per la sospensione superiore ai  
15 giorni.

<p>- l'intenzione di nuocere - l'isolamento sociale della vittima</p> <p><b>ATTI DI CYBERBULLISMO:</b></p> <p>- <b>FLAMING:</b> Litigi nei forum di discussione, con l'uso di un linguaggio violento e volgare; - <b>HARASSMENT:</b> molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi - <b>CYBERSTALKING:</b> invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche - <b>DENIGRAZIONE:</b> parlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione - <b>OUTING ESTORTO:</b> registrazione di confidenze per poi inserirle integralmente in un blog pubblico - <b>TRICKERY:</b> spinta, attraverso l'inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate per renderle poi pubblicarle in rete - <b>IMPERSONATION:</b> insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona - <b>ESCLUSIONE:</b> estromissione intenzionale di una persona da un gruppo online - <b>HAPPY SLAPPING:</b> ripresa, con il videotelefono, macchina fotografica o videocamera, di scene violente al fine di mostrarle ad amici o di diffonderle sulla rete</p>	<p>sua condotta e/o abbia provocato una situazione di pericolo o un danno gravi.</p> <p>Su richiesta dello studente o della famiglia, la sanzione della sospensione potrà essere convertita in lavori socialmente utili.</p> <p>Per i <b>casi costituenti reato</b> <b>sospensione minima a partire da 7 giorni</b> o temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo commisurato alla gravità del reato o al permanere dello stato di pericolo.</p> <p><b>Nei casi più gravi, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.</b></p>	
--	--	--

<p>- <b>EXPOSURE:</b> pubblicazione di informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona</p> <p>- <b>SEXTING:</b> invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.</p> <p>Verranno considerate deprecabili e sanzionate anche le condotte dei compagni sostenitori del bullo.</p> <p><u>La responsabilità e la punibilità si estende ai fatti avvenuti al di fuori della comunità scolastica ma aventi come attori utenti dell'istituto.</u></p>		
--	--	--

## F. ALTRI FATTI COSTITUENTI REATO\*

Presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola - o durante attività organizzate dalla scuola - che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola.

Segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

**Sospensione minima a partire  
da 7 giorni**

o

temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo commisurato alla gravità del reato o al permanere dello stato di pericolo.

**Nei casi più gravi, esclusione dallo  
scrutinio finale o non ammissione  
all'esame di Stato.**

Consiglio di classe

Consiglio di Istituto  
per la sospensione superiore a 15 giorni.

## **\*REGOLE PARTICOLARI PER I FATTI COSTITUENTI REATO**

Nei casi in cui nella condotta siano ravvisabili fatti gravi di rilevanza penale o reati perseguibili d'ufficio per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Istituto stabilisce l'allontanamento dalla comunità scolastica dello studente responsabile, per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche superiore ai 15 giorni e sino a quando non cessi la situazione di pericolo, a mente dell'art. 1 co. 11, 12 e 13 del presente Regolamento.

Le sanzioni che comportano l'**allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 15 giorni** sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 4 co. 7 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dall'Autorità Giudiziaria e indipendentemente dall'eventuale sentenza del Giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato.

La sanzione che comporta l'**esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi** (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter D.P.R. n. 235/2007) è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.



## ART. 3

### VOTO IN CONDOTTA

Le norme del Regolamento di disciplina hanno rilevanza anche ai fini dell'attribuzione del voto di condotta. Il docente Coordinatore di classe all'inizio dell'anno ricorda agli studenti che il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente nella stessa misura dei voti conseguiti nelle diverse discipline e che nel triennio ha dunque rilievo anche nella determinazione dei crediti scolastici per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del ciclo di studi.

### CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il Collegio dei docenti, tenuto conto dei tre indicatori relativi a

- correttezza nei rapporti;
- partecipazione ed interesse al dialogo scolastico;
- impegno;

ha individuato i seguenti criteri per l'attribuzione del voto di comportamento, tenendo conto:

- che l'attribuzione del voto in condotta non richiede che siano rispettati tutti i descrittori, ma che la **frequenza regolare** a mente dell'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dall'art. 21 del Regolamento d'Istituto, fatta eccezione per i casi di deroga previsti dagli organi collegiali, rimane **presupposto per l'attribuzione della valutazione di 9 e 10**;
- che le eventuali sanzioni comminate allo studente nel corso dell'anno scolastico concorrono alla determinazione del voto in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa.

VOTO	MOTIVAZIONE
<p style="text-align: center;"><b>10</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte, puntuale rispetto delle consegne;</li> <li>• Rispetto dei compagni, di tutti coloro che operano nella scuola, degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui;</li> <li>• Disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni;</li> <li>• Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>9</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenza regolare, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte, puntuale rispetto delle consegne, lievi e sporadici episodi di disturbo e/o distrazione durante le lezioni;</li> <li>• Rispetto dei compagni, di tutti coloro che operano nella scuola, degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui;</li> <li>• Disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni;</li> <li>• Rispetto del Regolamento d'Istituto.</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>8</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenza e/o puntualità in classe non sempre regolare, qualche richiesta calcolata di permessi di entrata/uscita e/o assenza "strategica" in occasione di verifiche e/o di attività proposte dalla scuola, rispetto non sempre puntuale delle consegne, qualche episodio di disturbo e/o distrazione durante le lezioni che richiede il richiamo verbale del docente con Annotazione semplice nel registro elettronico;</li> </ul> <p>Rispetto dei compagni, di tutti coloro che operano nella scuola, degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selettiva disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni;</li> <li>• Rispetto non sempre diligente del Regolamento d'Istituto.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>7</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe, numerose richieste calcolate di permessi di entrata/uscita e/o assenze "strategiche" in occasione di verifiche e/o di attività proposte dalla scuola, frequenti inadempienze nel rispetto delle consegne, ripetuti episodi di disturbo e/o distrazione durante le lezioni <b>formalmente annotati sul giornale di classe;</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Episodica mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, di tutti coloro che operano nella scuola, dei beni altrui, degli spazi e degli arredi scolastici;</li> <li>• Passività nel collaborare con insegnanti e compagni;</li> <li>• Episodi di mancato rispetto del Regolamento d'Istituto.</li> </ul>

**6**

- Frequenza molto irregolare e disinteresse per le attività scolastiche;
- Presenza di più Note Disciplinari sul Registro elettronico per reiterate infrazioni disciplinari e/o allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 gg;
- Continua inosservanza delle consegne e/o dispregio del Regolamento d'Istituto;
- Comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona;
- Grave mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, degli arredi e delle dotazioni scolastiche (sottrazione e/o danneggiamento), sottrazione di beni altrui.

<p><b>5</b></p> <p>Non ammissione alla classe successiva</p> <p>Non ammissione agli esami di Stato</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recidiva nei comportamenti indicati a motivazione per l'attribuzione del 6 (sei):</li> <li>• Presenza di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, uso o spaccio di sostanze stupefacenti, reati di natura sessuale) che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, episodi di bullismo o cyberbullismo a mente del Documento di ePolicy d'Istituto o di ogni altro atto penalmente perseguibile;</li> <li>• Presenza di almeno una sanzione disciplinare che comporti l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg ed assenza, successivamente alla irrogazione delle sanzioni, di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione dello studente.</li> </ul>
--	---

Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno (Art. 3, comma 1, D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009).

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. Il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno (Art. 3, comma 2, D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009).

La **valutazione di insufficienza** deve essere sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di Consiglio di Classe sia ordinario che straordinario e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale e applicata solamente nel rispetto dei criteri dettati dall'Art. 4 D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 che si riporta integralmente:

“Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio

finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - *nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).*

L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

1. nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;
2. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto.

Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli."

#### **ART. 4**

#### **ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLA SOSPENSIONE DALLE LEZIONI**

Nel disporre l'allontanamento dalle lezioni, il Consiglio di classe individua un'attività alternativa di natura sociale e culturale a vantaggio della comunità scolastica (es. attività di volontariato e a favore della comunità scolastica, riordino di archivi e di materiali didattici non riservati, attività di collaborazione con i docenti nella predisposizione dei materiali inerenti all'attività didattica e culturali proposti dal docente, frequenza di corsi di formazione su tematiche sociali, produzione di elaborati che inducono lo studente ad una riflessione e rielaborazione dell'episodio verificatosi), attività presso Enti o Associazioni del territorio.

Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento dalla comunità scolastica e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

L'assenza o impossibilità di svolgere le attività dovrà essere prontamente comunicata dallo studente o dalla famiglia alla segreteria.

**In caso di mancata o parziale esecuzione della sanzione alternativa, verrà convocato nuovamente il Consiglio di Classe che, nel determinare l'entità della sanzione residua, terrà conto delle ragioni del rifiuto di svolgere le attività assegnate.**

## ART. 5

### PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il processo di irrogazione della sanzione è un procedimento amministrativo e come tale si svolge ai sensi della L. 241/1990. Per tutte le fasi dello stesso, i coordinatori di classe faranno riferimento ai documenti contenuti nel **"Vademecum sospensione alunni"** pubblicato nell'area riservata del sito dell'Istituto.

#### **1. Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio**

##### **Mancanze lievi e gravi**

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori per le mancanze lievi e gravi è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa edell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico e/o via e-mail.

##### **Sanzione dell'allontanamento**

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, telefonata con fonogramma).

Gli addebiti contestati si debbono fondare su circostanze precise, documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto, a richiesta, di essere

ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la rimessione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

E' possibile che il contraddittorio a difesa venga disposto anche durante il Consiglio di Classe convocato per l'eventuale assunzione del provvedimento disciplinare.

## **2. Fase dell'iniziativa:**

Nei casi di infrazioni che prevedono come sanzione l'allontanamento dalla comunità scolastica, il docente che assiste alla infrazione insieme al coordinatore provvede alla contestazione dell'accaduto, registrando il fatto sul registro elettronico in modo che sia visibile alla famiglia dell'alunno coinvolto **entro 3 giorni** e ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico che avvia la contestazione di addebito. Il termine si considera decorrente dall'accadimento dei fatti, se immediatamente consumati in presenza di uno dei docenti o di un collaboratore scolastico, o dal diverso termine in cui si è venuti a conoscenza dei medesimi.

## **3. Fase Istruttoria**

Il Dirigente scolastico, o il coordinatore di classe, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti degli studenti), fissando tempestivamente la seduta, di norma entro sette giorni scolastici dall'annotazione nel Registro elettronico. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

La convocazione deve contenere l'ODG specifico con l'invito per l'audizione dei genitori e dell'alunno.

In tale sede si procede all'istruttoria di approfondimento (relazioni di docenti presenti e/o di altri alunni da verbalizzare, acquisizione di file, filmati,



screenshot) e all'ascolto dello studente trasgressore.

Lo studente ha diritto a partecipare e, se minorenne, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore, rendere dichiarazioni e presentare memorie scritte, che possono essere anche sostitutive della presenza. È possibile anche acquisire memorie scritte da parte dello studente o della famiglia.

#### **4. Fase Decisoria/Costitutiva**

A tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

Il Consiglio di Classe può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

La seduta dell'Organo competente, sia nella fase istruttoria che in quella decisoria, è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Alla fase deliberativa non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Per la determinazione del quorum costitutivo i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

La decisione dell'organo competente è adottata a maggioranza degli aventi diritto, deve essere debitamente motivata e comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è indirizzata anche alla famiglia.

#### **5. Fase esecutiva**

In caso di allontanamento dalla scuola o di applicazione della sanzione sostitutiva, il coordinatore di classe avrà cura di mantenere opportuni contatti con lo studente (e con la sua famiglia in caso di studente minorenne) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché provveda in ordine alla sua esecuzione.

Nel caso di alunno proveniente da altro istituto per il quale venga comunicata l'esistenza di una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

## **ART. 6 IMPUGNAZIONI**

Contro i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato presentato in forma scritta.

Contro le sanzioni disciplinari assunte dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto, è ammesso ricorso all'Organo Interno di Garanzia da parte dello studente e di chi vi abbia interesse, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione della sanzione. L'Organo Interno di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricorso.

### **6.1 - ORGANO INTERNO DI GARANZIA**

A tutela dei diritti degli studenti, l'Istituto si dota di un Organo interno di garanzia.

#### **COMPOSIZIONE E PROCESSO DI FORMAZIONE**

L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da seguenti membri:

- il Dirigente Scolastico (o un suo delegato), che lo presiede;
- un genitore designato dal Consiglio di Istituto;
- un docente designato dal Consiglio di Istituto;
- un alunno/a designato/a dal Consiglio di Istituto;
- il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori, un membro supplente per la componente dei docenti e un membro supplente dell'alunno/a, che subentreranno ai membri effettivi in caso di incompatibilità.

#### **DURATA IN CARICA**

a) La durata dell'Organo di Garanzia è triennale. Il docente ed il genitore sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato dei precedenti componenti. La durata dell'incarico dello studente è annuale.

b) In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri del triennio precedente. Per i membri decaduti, la proroga si

trasferisce sui membri supplenti.

c) Nel caso di impossibilità o di conflitto di interessi da parte di membro effettivo, subentra il membro supplente.

## **6.2 – INCOMPATIBILITA'**

In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza in base al numero assoluto di voti ottenuti. Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:

- qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
- qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

## **6.3 – COMPETENZE**

- a) L'organo interno di garanzia è competente a decidere sulle impugnazioni proposte avverso le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- b) su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'interpretazione, all'applicazione e/o violazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento d'Istituto.

## **6.4 – PROCEDIMENTO**

- a) Il ricorso avverso una sanzione disciplinare può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), mediante istanza scritta, indirizzata al presidente dell'Organo di Garanzia in cui si esprimono le proprie considerazioni in merito all'accaduto entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.
- b) Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente scolastico o un quarto dei membri dell'organo di garanzia fissa, di norma, la seduta entro tre giorni scolastici. In caso di urgenza motivata il Dirigente Scolastico potrà convocare l'Organo di Garanzia Interno anche con un solo giorno d'anticipo. L'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.

- c) Ricevuto il ricorso, il presidente o un membro da questi delegato all'istruttoria, provvede a reperire gli atti, le testimonianze, il verbale dell'organo che ha irrogato la sanzione. Tale materiale costituisce la base per la discussione e la delibera dell'organo di garanzia.
- d) Fino al giorno precedente la discussione avanti all'Organo di Garanzia è possibile presentare memorie o documentazione integrativa.
- e) Durante la fase della discussione sono ammessi a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione, assistito dai genitori se minorenne, ed il docente eventualmente coinvolto.
- f) La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia è adottata a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente; l'astensione dal voto non è ammessa. La decisione, debitamente motivata, viene comunicata con atto formale al ricorrente entro cinque giorni.
- g) Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione.
- h) Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l'impugnazione deve intendersi rigettata e la sanzione è da ritenersi confermata.

## **6.5 RECLAMO ALL'ORGANO DI GARANZIA REGIONALE**

Contro la decisione dell'Organo Interno di Garanzia, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24/06/1998 n. 249, modificato ed integrato dal D.P.R. 21/11/2007 n.235, è ammesso reclamo da parte di chiunque vi abbia interesse davanti al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Organo di Garanzia Interno o dalla scadenza entro la quale l'organo interno avrebbe dovuto pronunciarsi. Il Direttore Dell'Ufficio Scolastico Regionale adotta la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale. L'Organo Regionale di Garanzia si esprime entro 30 giorni.

## **ART. 7 PRIVACY**

Le sanzioni disciplinari devono essere inserite nel fascicolo personale dello studente e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra.

Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati particolari. In tali casi si applica il principio dell'indispensabilità e non eccedenza del trattamento dei dati particolari: pertanto saranno sostituiti con "omissis" il nome di eventuali altre persone coinvolte.

Ai fini di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che passa ad altra scuola non si farà menzione dei fatti che lo hanno coinvolto.

#### **ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento viene pubblicato sull'Albo della scuola in via permanente ed è disponibile sul sito dell'Istituto.

Per quanto non previsto e/o disciplinato dal presente Regolamento di Disciplina, è fatto espresso rinvio al D.P.R. 24/06/1998 n. 249 ("Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"), come modificato e integrato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235.